



Notifica degli infortuni e delle
malattie professionali

Sorveglianza dell'evoluzione
del caso

Pagamento dell'indennità
giornaliera

suvacare

prestazioni e riabilitazione

1. Notifica dell'infortunio

1.1 Il datore di lavoro (o il suo sostituto) **verifica** immediatamente, nei limiti delle sue possibilità, la **causa** e la **dinamica** dell'infortunio.

A tale scopo e per notificare l'infortunio, la Suva mette a disposizione del datore di lavoro gratuitamente un **software**, alcuni **applicativi Internet** e un **set di moduli** per registrare e stampare la notifica d'infortunio:

- notifica d'infortunio LAINF, modulo per la farmacia e certificato d'infortunio per i casi che comportano **inabilità lavorativa**;
- notifica d'infortunio-bagattella LAINF, moduli per il medico e per la farmacia per i casi che non comportano **inabilità lavorativa** o un'inabilità di non più di tre giorni (incluso il giorno dell'infortunio).

Le istruzioni per l'uso sono allegate ai moduli.

1.2 Il datore di lavoro consegna il certificato d'infortunio all'assicurato, il quale lo custodisce fino al termine del trattamento medico.

1.3 Il datore di lavoro **compila** e spedisce alla Suva la **notifica d'infortunio**. La notifica deve contenere indicazioni precise, perché ciò è importante sia per il datore di lavoro che per la Suva.

- I dati salariali servono per il **calcolo dell'indennità giornaliera**.

- Le altre informazioni servono a valutare il **diritto a prestazioni assicurative**.
- Queste ultime informazioni sono inoltre utili per la prevenzione degli infortuni e, in caso di infortuni professionali, forniscono utili indicazioni al datore di lavoro
 - sulle eventuali carenze nel processo lavorativo o negli impianti industriali
 - sugli interventi necessari per prevenire gli infortuni,
 - sulle possibilità di migliorare l'istruzione e l'impiego del personale.

1.4 La notifica d'infortunio deve essere spedita immediatamente alla Suva anche se **i dati** sono **incompleti**. In questi casi conviene completare le informazioni mancanti in un secondo momento e permettere alla Suva di pronunciarsi senza ritardi in merito all'infortunio.

1.5 Il datore di lavoro deve consegnare il certificato d'infortunio anche se egli non è sicuro della **fattispecie** fatta valere e della **validità** dell'assicurazione. Egli può annotare i propri dubbi sulla notifica d'infortunio o informare in altro modo la Suva. La consegna del certificato d'infortunio non impegna in nessun modo né il datore di lavoro né la Suva.

1.6 Sul modulo che sostituisce un certificato d'infortunio **smarrito** o uno **riempito completamente** si deve scrivere «sostituzione» oppure «seguito».

2. Sorveglianza dell'evoluzione del caso

2.1 Il datore di lavoro deve immediatamente **avvisare** la Suva se

- viene a conoscenza di nuovi fatti che potrebbero modificare la decisione
- l'infortunato ritarda la guarigione con il suo comportamento, non si presenta regolarmente dal medico oppure non ottempera alle disposizioni del medico
- l'infortunato non riprende il lavoro come prescritto dal medico o se vi è nuovamente inabilità lavorativa.

2.2 Di regola gli assicurati **parzialmente abili al lavoro devono rispettare l'orario di lavoro** completo – con un rendimento ridotto in conformità – a meno che il medico non prescriva esplicitamente qualcosa di diverso per ragioni mediche.

La ripresa del lavoro deve essere facilitata assegnando, se necessario, un'attività idonea all'assicurato parzialmente abile al lavoro.

3. Indennità giornaliera

I. Imprese che pagano l'indennità giornaliera per conto della Suva

3.1 La Suva comunica al datore di lavoro la propria decisione in merito all'infortunio e lo informa a partire da quando e in che misura egli può pagare l'indennità giornaliera.

L'indennità giornaliera non può essere pagata per conto della Suva **senza l'autorizzazione** della Suva.

Il datore di lavoro deve verificare se l'importo dell'indennità giornaliera comunicato dalla Suva è esatto. Egli deve immediatamente comunicare alla Suva le eventuali inesattezze.

La **durata ed il grado dell'incapacità lavorativa** sono indicati sul certificato d'infortunio. Occorre avvisare la Suva se la ripresa del lavoro e la durata dell'inabilità lavorativa certificata dal medico non coincidono.

3.2 Non appena ricevuto il certificato d'infortunio, la Suva provvede al **conteggio** e a versare l'**indennità giornaliera** al datore di lavoro. In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata, l'indennità giornaliera va versata nel **giorno di paga**.

Se devono essere indennizzate **singole ore lavorative**, la Suva ha bisogno di una **distinta delle ore** dalla quale risulti quante ore di assenza vi sono state e in quale data.

L'infortunato non deve fornire **quietanza** all'azienda per il pagamento dell'indennità giornaliera da parte dell'azienda, ovvero per la restituzione dell'importo anticipato dall'azienda.

3.3 Resta riservata l'eventuale compensazione dell'indennità giornaliera con i premi dovuti.

3.4 L'indennità giornaliera può essere ricalcolata solo se sono trascorsi almeno tre mesi oppure se il salario è aumentato almeno del 10%.

II. Imprese che non pagano l'indennità giornaliera per conto della Suva

3.5 La Suva **comunica** all'infortunato e al datore di lavoro la propria **decisione** e **l'importo dell'indennità giornaliera**.

3.6 Il datore di lavoro **verifica** se la data della ripresa del lavoro coincide con quanto indicato dal medico sul certificato d'infortunio e spedisce immediatamente il certificato alla Suva, annotando eventuali inesattezze. La Suva **paga** l'indennità giornaliera all'infortunato per posta o lo accredita sul conto in banca, qualora sia stato comunicato il relativo numero di conto.

4. Corrispondenza

Occorre indicare il numero d'infortunio sulle lettere e le richieste di informazioni indirizzate alla Suva. Il numero è comunicato insieme alla decisione della Suva in merito all'infortunio.

5. Informazioni

Le agenzie Suva sono a disposizione per eventuali informazioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e sulle prestazioni della Suva.

Il presente pieghevole è disponibile gratuitamente nelle agenzie Suva.

Si raccomanda di contattare l'agenzia competente qualora insorgano problemi nel singolo caso.

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Suva
Casella postale, 6002 Lucerna
Telefono 041 419 58 51
www.suva.ch

Codice
451.i

Il modello Suva

I quattro pilastri della Suva

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio di amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.